



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO

N. SIUS 2018/7461

OLD. N. 2018/2407

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 18.12.2018, sentiti P.M. e difesa, la seguente

ORDINANZA

Letto il reclamo proposto da [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED] detenuto presso la Casa Circondariale di [REDACTED], con il quale l'interessato si duole di essere stato collocato in ragione del proprio orientamento sessuale omosessuale in una sezione protetta promiscua nella quale non si sente sicuro e non gli viene consentito di svolgere adeguate attività trattamentali;

OSSERVA

L'[REDACTED], nel suo reclamo, ha lamentato di subire come una vessazione il proprio inserimento all'interno di una sezione "protetta" dell'istituto penitenziario ternano, nella quale sono presenti anche detenuti separati dal resto della popolazione ristretta per la particolare tipologia di reati commessi (ad es. sex offenders), ed ha aggiunto di non essere posto in condizione neppure di svolgere sufficienti attività trattamentali, che in questa sezione non sarebbero adeguatamente previste.

La Casa Circondariale di [REDACTED] ha fornito nota, cui è allegato un carteggio con il Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria, che conferma l'avvenuto inserimento dell'[REDACTED] all'interno della sezione definita come "protetti - promiscua" in ragione dell'orientamento sessuale dall'interessato dichiarato mentre era detenuto presso la Casa Reclusione di [REDACTED].

Si aggiunge che lo stesso appare polarizzato, nell'osservazione, sui timori legati alla propria condizione di persona omosessuale, in vista tra l'altro ai suoi connazionali, e sul desiderio di essere trasferito presso l'istituto penitenziario di [REDACTED] dove a suo dire poteva contare su molte opportunità risocializzanti.

L'istituto penitenziario di [REDACTED], nella sua nota, afferma che l'interessato non ha fatto tuttavia richiesta di prendere parte alle attività previste per la sezione protetta: un corso di pittura o la scuola, né ha fatto domanda per svolgere eventuali lavori intramurari (per quella sezione sono comunque previsti soprattutto lavori domestici e poche altre posizioni), da un lato affermando che si sta pian piano ambientando con i compagni, ma anche dall'altro isolandosi dal contesto, ad eccezione del tempo che trascorre in palestra.

Il Provveditorato Regionale ha dato atto dell'impossibilità di trasferire l'[REDACTED], ed ha aggiunto che comunque una eventuale dichiarazione dell'interessato di voler fuoriuscire dal circuito protetto dovrebbe essere valutata dall'equipe trattamentale "al fine di verificare la possibilità di reinserire il soggetto in un circuito ordinario".

L'istituto penitenziario, infine, apre alla possibilità di verificare una diversa assegnazione alla luce dei contenuti del Dlgs 123/2018.

Il reclamo del condannato deve essere accolto.

Occorre premettere che il reclamo è trattato nelle forme di cui all'articolo 35 bis ord. pen., essendo allegato dall'interessato un pregiudizio grave all'esercizio di un proprio diritto, nei termini che saranno enunciati.

In particolare, l'articolo 1 ordinamento penitenziario, così come novellato con il Dlgs 123/2018, esplicita ulteriormente il diritto che ciascun detenuto ha ad un trattamento imparziale e non discriminatorio, aggiungendo un espresso riferimento al divieto di discriminazioni dipese dal sesso,

5

dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale.

L'interessato è stato allocato in una sezione specifica, descritta come "protetta promiscua", soltanto poiché ha dichiarato il proprio orientamento sessuale omosessuale.

D'altra parte, alla luce dell'attuale assetto normativo, la dichiarazione suddetta, rimessa alla sola scelta dell'interessato, è tuttavia particolarmente rilevante perché nel corso della detenzione chi la compie possa poi fruire delle tutele garantite dall'ordinamento penitenziario ad esempio alla parte unita civilmente o al convivente di fatto (cfr. comma 38 art. 1 Legge 76/2016) in relazione all'art. 28 ord. pen. e dunque per poter accedere con maggior semplicità a colloqui visivi e corrispondenza telefonica con il partner e comunque per poter vivere dignitosamente il proprio percorso di esecuzione penale rivolto, nel solco dell'art. 27 Cost., al reinserimento sociale.

L'articolo 14 comma 7 ord. pen., per come leggibile all'esito della medesima novella, prevede che "l'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta."

Quest'ultima disposizione contempla dunque una serie specifica di misure che, nell'ambito delle norme volte a disciplinare l'allocatione dei detenuti, ed eventuali loro separazioni, prevede un intervento di particolare tutela nei confronti delle persone che rischino di subire discriminazioni connesse unicamente alla propria identità di genere o all'orientamento sessuale dichiarato.

La norma prevede che chi tema possibili prevaricazioni in ragione di tali soli elementi sia allocato in una sezione separata. Ciò deve però avvenire con inserimento in una sezione in cui la separazione sia effettuata per categorie omogenee, dovendo con ciò intendersi che non sono più compatibili con l'attuale assetto normativo inserimenti di persone che temano discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere all'interno di sezioni "protette promiscue", nelle quali, cioè, accanto a loro, siano ospitate altre persone separate dal resto della popolazione detentiva perché in potenziale pericolo di sopraffazioni in ragione dei reati commessi (sex offenders) o delle scelte collaborative con la giustizia o per altre cause (autori di reato appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati...).

L'inserimento, comunque, avviene unicamente se vi è il consenso dell'interessato e dunque a sola protezione dello stesso, e mai indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo. Viene dunque stigmatizzata dalla norma una possibile connotazione ghetizzante che in passato di fatto derivava da una separazione imposta, nel caso di specie alla persona omosessuale, a prescindere dalla propria volontà, ed in tal senso non possono che esprimersi forti perplessità sulla ricostruzione, adombrata invece nelle note pervenute, secondo la quale occorrerebbe ancora oggi, a normativa mutata, una valutazione, tanto più dell'equipe trattamentale, prima di allocare il detenuto omosessuale in una sezione ordinaria, ove non senta di aver bisogno della maggior protezione derivantegli dall'inserimento in sezione protetta e dunque a prescindere dal suo consenso.

Ad ogni modo in tali sezioni separate, che devono essere distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale, pur evidentemente in deroga tendenziale al principio della massima prossimità al luogo di radicamento familiare ora previsto espressamente dal comma 1 dell'articolo 14, devono garantirsi adeguate opportunità trattamentali e prevedersi che chi vi è ristretto possa svolgerle eventualmente anche con i detenuti delle sezioni comuni, con lo scopo di favorire momenti di controllata e progressiva integrazione.

Dalle doglianze dell'interessato, dunque, emerge l'allegazione di un pregiudizio al proprio diritto ad una protezione rispetto alle possibili prevaricazioni, che risulterebbe violata dalla sua attuale collocazione presso la sezione protetta dell'istituto penitenziario di [REDACTED]

L'interessato ha precisato bene, anche all'odierna udienza, di temere comportamenti prevaricatori e di volere dunque un inserimento separato rispetto al resto della popolazione detenuta. E' però la promiscuità della sezione protetta di [REDACTED] a mettere a rischio tale condizione, tanto che egli stesso lamenta di essere o di sentirsi confuso ad esempio con l'autore di delitti di tipo sessuale, come se

l'inserimento in quella sezione fosse di per sé sinonimo di una speciale riprovazione sociale.

██████████, invece, è condannato per una violazione legge stupefacenti alla pena di anni 6 di reclusione, con fine pena fissato al marzo 2022.

Ulteriore doglianza dell'interessato è riferita, inoltre, alla scarsità di opportunità trattamentali. Sotto tale ultimo profilo la Casa Circondariale di ██████████ riferisce che potrebbe partecipare ad un corso di pittura, ma per il resto enuncia opportunità minimali, che si scontrano allo stato con la rigida separazione imposta, ad eccezione della frequenza dei corsi scolastici, a chi sia ristretto nella sezione protetta rispetto ai detenuti delle sezioni c.d. comuni.

Alla luce degli elementi sin qui succinti, ritiene questo magistrato di sorveglianza che occorra accogliere il reclamo dell'██████████, poiché la sua attuale collocazione all'interno di una sezione separata dal resto della popolazione detenuta, in ragione dei suoi timori connessi all'orientamento sessuale omosessuale dichiarato all'ingresso, risulta vanificata dalla compresenza nella stessa sezione di persone protette per ragioni diverse, e che potrebbero discriminare l'interessato né più né meno di altri detenuti.

Al contrario, tale inserimento, che non avviene per categorie omogenee, come richiesto espressamente dall'articolo 14 comma 7 ordinamento penitenziario, finisce per rivelarsi discriminatorio per l'interessato, che può fruire di un numero di attività trattamentali inferiore rispetto a quelle previste in una sezione comune, comunque vissute con disagio per i timori di discriminazione che continua ad avere essendo ubicato permanentemente con detenuti separati per ragioni diverse dalla sua, senza però vedere aumentato in modo significativo il proprio livello di protezione.

Tenuto conto degli elementi sin qui succinti, accogliendo il reclamo dell'██████████ occorre disporre che il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, o in caso di indisponibilità nel territorio, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, assegnino il condannato ad una sezione separata, finché tema di subire aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, ove siano collocati detenuti con le sue sole stesse esigenze di protezione ed ove gli sia garantito di fruire di opportunità trattamentali, eventualmente anche insieme a detenuti delle sezioni comuni, sotto l'attento controllo degli operatori penitenziari.

P.Q.M.

Visti gli art. 35, 35 bis e 69 ord. pen. ;

ACCOGLIE

Il reclamo di ██████████, sopra generalizzato, e per l'effetto

ORDINA

Che il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria o, in caso di indisponibilità nel territorio, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assegnino l'interessato ad una sezione separata di un istituto penitenziario, finché tema di subire aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta in ragione del proprio orientamento sessuale, ove siano collocati detenuti con le sue sole stesse esigenze di protezione ed ove gli sia garantito di fruire di opportunità trattamentali, eventualmente anche insieme a detenuti delle sezioni comuni, sotto l'attento controllo degli operatori penitenziari, con termine per provvedere di 30 giorni dalla comunicazione dell'intervenuto accoglimento del reclamo e con obbligo di comunicare al Magistrato di sorveglianza l'avvenuta ottemperanza.

Comunicazioni come per legge.

Così deciso in Spoleto il 18.12.2018

Il Cancelliere
Il Direttore Amministrativo
Pasquale Fusco

Il Magistrato di Sorveglianza
Fabio GIANFILIPPI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SPOLETO, 29.12.2018
Il Direttore Amministrativo
Pasquale Fusco